

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt.268 e ss. CCII, (iscritto al n. 217-1/2023 P.U.), depositato nell'interesse di **PRIVITERA ANGELA** nata a Misterbianco (Catania) il 16/11/1959 (C.F: PRVNGI59S56F250J) residente in Misterbianco (CT), Piazza XXV Aprile n. 20, assistita dall'avv. Antonio Paoluzzi (c.f. PLZNTN74M08A515G), con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Alessio Nasti - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi - ed i documenti ad essa allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Alessio Nasti;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA, alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Hyundai Atos, targata BW541VK che – in relazione all'istanza avanzata - la ricorrente va autorizzata ad utilizzare fino alla vendita, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione, tenuto conto che nessuno dei beni suscettibili di essere posti in vendita in quanto dotati di valore di mercato può essere escluso dalla liquidazione

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso il Pubblico Registro Automobilistico nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare n. 4321/2022 RGE;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della ricorrente e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 1.200,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dalla ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI "4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)" e che, pertanto, tutte le entrate mensili spettanti alla Privitera – eccedenti l'importo di € 1.200,00 - dovranno essere destinate alla liquidazione, ai fini della distribuzione in favore di tutti i creditori con la conseguente cessazione dell'efficacia di qualsiasi trattenuta ulteriore (a titolo di cessione di quinto o di delega di pagamento) che, diversamente, comporterebbe la violazione della par condicio creditorum;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^o lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 18.7.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio